

R.G. n. 1378/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DECIMA SEZIONE CIVILE

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. da:

GARGAGLIONE VITTORIO C.F. GRGVTR77E01D086D – ricorrente – con l'Avv. Walter Limongi

contro

SOGESSUR S.A. C.F. 07420570967 – resistente – con gli Avv.ti Maurizio Hazan e Marco Rodolfi

Il Giudice, dott.ssa Grazia Fedele,

sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 22.2.2023 nel procedimento indicato in epigrafe, osserva quanto segue.

1. Il presente procedimento d'urgenza è stato introdotto con ricorso depositato in data 13.1.2023 dal sig. Gargaglione Vittorio, proprietario del motociclo Honda SH tg. DX74939, assicurato con Sogessur con polizza 24h.70.021128 stipulata in data 18.12.2022, al fine di sentir ordinare alla resistente Sogessur s.a. di dar corso agli obblighi che alla stessa deriverebbero dalla legge, confermando l'applicazione in suo favore della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 D.Lgs. n. 209/2005 in caso di eventuale sinistro.

Il ricorrente ha premesso che, dopo aver stipulato il contratto assicurativo in questione, avente efficacia annuale a far data dal 18.12.2022, è venuto a conoscenza della modifica legislativa introdotta all'art. 31 L. 118/2022 (Legge Concorrenza), che ha sostituito il previgente comma 2 dell'art. 150 C.A.P. (*“Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.”*) con il seguente disposto: *“Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e si applicano per i sinistri con accadimento da tale data.”*. Se non che, contattato l'intermediario della polizza per avere lumi sul modulo da utilizzare per ottenere l'indennizzo diretto in caso di sinistro, si è visto negare la possibilità di fruire di tale modalità di indennizzo, applicabile secondo la Compagnia solo ai contratti stipulati dopo il 31.12.2022, salva la disponibilità alla



sostituzione del contratto in corso previo versamento di un sovrapprezzo. Il ricorrente, escluso il reclamo a IVASS reputato inidoneo per i possibili tempi di reazione che potrebbero peraltro condurre ad un semplice richiamo o sanzione amministrativa, ha adito quindi il Tribunale ritenendo che l'interpretazione fornita da Sogessur alla novella legislativa sia *contra legem*, in quanto ad essa osterebbe il dettato dell'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale, a mente del quale “*nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*”, donde a suo dire la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* ai fini dell'accoglimento del ricorso. Quanto al *periculum in mora*, il ricorrente ha sostenuto di essere esposto al rischio, nell'ipotesi di verifica di sinistro con responsabilità civile altrui, di vedersi rifiutate la maggiore e più rapida tutela del risarcimento diretto o di vedersi “rimbalzato” da una compagnia all'altra, tenuto anche conto della necessità di conoscere in anticipo i recapiti e le modalità di denuncia del sinistro al fine di ottenere una rapida liquidazione.

Con memoria del 20.2.2023 si è costituita la resistente Sogessur s.a., sostenendo come quella da essa propugnata sia l'unica lettura costituzionalmente orientata del novellato art. 150 C.A.P., atteso che l'incidenza retroattiva sui vincoli assicurativi posti in essere nell'anno 2022 che sarebbe determinata dall'applicazione letterale della nuova norma ai sinistri con accadimento dal 1.1.2023 comporterebbe, essa sì, profili di *periculum* con riferimento alla posizione di essa resistente, stante il rilevante incremento di costi (non valutati al momento della quotazione del premio) derivante dalla gestione e dalla liquidazione dei sinistri con la procedura CARD, costi riferibili tra l'altro a prestazioni di servizio (assistenza informativa e tecnica nella compilazione della richiesta di risarcimento) diverse ed ulteriori da quelle risarcitorie, come da esplicita previsione dell'art. 9 Reg. att. D.P.R. n. 254/2006, nonché alla necessità che ciascuna impresa partecipante alla Convenzione CARD costituisca a favore del gestore della Stanza di compensazione e nell'interesse di tutte le imprese partecipanti una fideiussione bancaria biennale, di importo pari al 2% dell'ammontare complessivo dei premi lordi del Ramo 10 dell'esercizio precedente. Ha contestato quindi la sussistenza del presupposto del *fumus*, asserendo che l'interpretazione letterale della norma *de qua* andrebbe temperata con il criterio della *ratio legis*, pena l'illegittimità costituzionale della norma stessa per contrarietà al principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle Preleggi, non essendo ragionevole applicare l'art. 150 C.A.P. ai rapporti stipulati anteriormente al 1.1.2023, rispetto ai quali le Compagnie contraenti avevano fatto affidamento sull'assunzione di oneri finanziari ben inferiori. Ha evidenziato, sotto il profilo del *periculum* per come configurato dal ricorrente, che quest'ultimo



trarrebbe un minimo beneficio dall'applicazione della procedura di indennizzo diretto al contratto in questione, quantificabile essenzialmente in una riduzione dei tempi di liquidazione, ma accederebbe a tale beneficio senza aver pagato alcun premio aggiuntivo per le prestazioni di servizio di cui all'art. 9 D.P.R. n. 254/2006. Sogessur ha quindi concluso per il rigetto del ricorso siccome infondato, previa declaratoria della correttezza dell'interpretazione da essa fornita dell'art. 150 C.A.P., ovvero, in via subordinata, ha chiesto la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

2. Va premesso che questo Giudice, in quanto giudice del procedimento cautelare, pur non potendo emettere in questa sede provvedimenti con valenza di giudicato tra le parti, è pur sempre chiamato ad accertare l'esistenza del diritto azionato ai fini dell'indagine sul *fumus boni iuris* da svolgersi sommariamente in via propedeutica alla concessione dell'invocata misura cautelare (v. Cass. n. 20327/2004).

Al riguardo l'interpretazione del nuovo testo dell'art. 150 C.A.P. nella parte in cui si riferisce ai sinistri con accadimento dal 1.1.2023 per individuare la data della sua entrata in vigore non appare così piana come parte ricorrente sostiene, se si pon mente al fatto che in materia assicurativa i sinistri vengono in rilievo non tanto e non solo nella loro materialità fenomenica, ma in via per così dire mediata, nella misura in cui formano oggetto del contratto assicurativo i rischi assunti dalla compagnia rispetto ai danni che ne derivano. D'altra parte il testo normativo ha ragionevolmente fatto riferimento alla verifica dei sinistri dal primo giorno del corrente anno per consentire una adeguata organizzazione finalizzata agli adempimenti della Convenzione CARD da adeguarsi ad una base di calcolo annuale, ma sul piano logico-giuridico appare difficilmente sostenibile che abbia voluto vincolare le compagnie assicurative ad obblighi neppure considerati al momento della stipula dei contratti assicurativi già in essere.

Assai più convincente è invece la lettura di parte resistente, anche perché rispettosa del principio di autonomia contrattuale, che comporta che le parti nel caso del contratto assicurativo possano limitare l'oggetto del contratto ed il rischio assunto dall'assicuratore, non essendo in discussione che il ricorrente al momento della sottoscrizione della polizza oggetto di causa fosse consapevole che la stessa non prevedeva nelle condizioni allegate il risarcimento diretto, ed avendola probabilmente preferita ad altre di diverse compagnie, che invece tale opzione prevedevano, per un risparmio economico.

D'altronde, come si evince dal carteggio intercorso con l'ufficio reclami (v. doc. 2 ric.), non può dirsi che Sogessur s.a. si sia rifiutata *sic et simpliciter* di dar corso agli obblighi di cui al novellato art. 150 C.A.P., dal momento che già in data 2.1.2023 ha richiesto al fine di adeguarsi



una integrazione di premio pari a € 74,27, a fronte di un premio annuale già versato di € 193,64.

3. Ad ogni modo, quale che sia l'interpretazione corretta relativamente all'orizzonte temporale di applicazione del novellato art. 150 C.A.P., rispetto alla quale una pronuncia di questo Giudice nella presente sede cautelare avrebbe ben poco spessore, non essendo idonea a passare in giudicato, è da escludere una rimessione alla Corte costituzionale per le ragioni indicate da parte resistente, atteso che la questione non sarebbe rilevante ai fini della decisione da assumere, e ciò in quanto la domanda cautelare appare carente sotto il profilo del *periculum in mora*.

Ed infatti, anche a voler accedere alla tesi di parte ricorrente che assume di essere pregiudicata dalla mancata certezza sull'applicazione della procedura di danno diretto nell'ipotetica verifica di sinistri fino alla data di efficacia della polizza in essere (18.12.2023), a tale rischio il sig. Gargaglione potrebbe sottrarsi semplicemente versando l'importo aggiuntivo di € 74,27, che non ha neppure dedotto essere eccessivo se raffrontato ad analoghe polizze proposte da compagnie assicurative concorrenti. Ciò vale ad escludere la sussistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile, trattandosi di pregiudizio di carattere esclusivamente patrimoniale.

Tale pregiudizio, se parte ricorrente rimane ferma nella convinzione della bontà della propria opzione ermeneutica, potrebbe essere fronteggiato ed annullato proponendo un giudizio di merito per ottenere la restituzione della somma di € 74,27, la cui immediata anticipazione garantirebbe frattanto al ricorrente di beneficiare dei vantaggi della procedura di risarcimento diretto nel caso di verifica di eventuali sinistri.

4. Per i motivi innanzi esposti la domanda di parte ricorrente non merita accoglimento per difetto del presupposto del *periculum* sotto forma di pregiudizio imminente ed irreparabile.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (v. Corte cost. n. 77/2018 sulla possibilità di compensare le spese di lite anche al di là delle ipotesi di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c.) per disporre la integrale compensazione delle spese di lite del presente procedimento tra le parti, tenuto conto della novità ed incertezza della questione interpretativa sollevata.

P.Q.M.

- visto l'art. 700 c.p.c., respinge il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Milano, 10.3.2023

Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele

